



**COMUNE DI ALIMENA**  
**PROV. PALERMO**  
**\*\*\*\*\***

**Disciplinare del servizio di trasporto interurbano degli studenti pendolari che  
Frequentano scuole medie superiori ubicate in altro Comune**

**COD.CIG: n. Z7624E5014**

**ART. 1 - OGGETTO**

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni pendolari, residenti nel Comune di Alimena e frequentanti Istituti di Scuola Secondarie di II grado ubicate nel Comune di .....

**ART. 2 - DESCRIZIONE E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio deve svolgersi quotidianamente per sei giorni la settimana da lunedì a sabato e deve garantire con mezzi di proprietà della Ditta affidataria, in regola con le vigenti norme sul trasporto scolastico, il trasporto degli alunni frequentanti gli Istituti di scuola secondaria di II grado del Comune di .....

Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto passeggeri in piedi, pertanto, dovranno essere utilizzati automezzi con numero di posti a sedere sufficiente rispetto al numero degli studenti da trasportare.

La partenza dovrà avvenire da Alimena, con sosta in P.za A. Diaz, con rientro ad Alimena, stesso luogo.

Il servizio dovrà essere garantito tenendo opportunamente conto dell'orario di ingresso e di uscita nelle suddette scuole secondo la normativa vigente.

Per la natura stessa del servizio, attivabile, su domanda degli utenti, si precisa che il numero degli alunni, potrà subire variazioni quantitative, in aumento o in diminuzione, le quali non potranno comportare una modifica delle condizioni stabilite dal presente disciplinare e del corrispettivo pattuito.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio di trasporto prenderà avvio nel mese di ottobre 2018, secondo il calendario scolastico regionale, o dalla successiva data di stipula della convenzione, e terminerà a giugno 2019 alla conclusione delle lezioni, secondo quanto decretato dal competente Assessorato Regionale;

### **ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il Comune per ciascuno studente concorrerà al pagamento di un corrispettivo mensile in misura pari al costo dell'abbonamento mensile al servizio pubblico di linea per la medesima tratta e, quindi, per l'importo presuntivo di € ..... per ogni alunno trasportato nel Comune di ....., equivalenti a n. 50 corse mensili;

Il suddetto importo verrà comunque commisurato al costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea per il mese considerato, ovverosia proporzionato al numero di corse previste nel mese di riferimento.

Il numero presunto degli studenti da trasportare nel Comune di ..... che hanno scelto un mezzo di trasporto diverso dal servizio pubblico di linea per frequentare le scuole medie superiori ivi ubicate è di n. .... unità e di cui all'allegato elenco.

Il pagamento verrà effettuato mensilmente previa emissione di regolare fattura, corredata da elenco nominativo degli studenti trasportati, ed acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva).

Si precisa che qualora nel corso del mese di riferimento la frequenza scolastica dello studente risulti inferiore a quindici giorni il Comune non corrisponderà nel mese successivo il corrispettivo pattuito che, pertanto, rimarrà a carico dello studente.

Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.

Infine, per i mesi in cui ricadono la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico il corrispettivo corrisposto dal Comune potrà essere comunque pari al ribasso offerto dalla Ditta sul costo dell'abbonamento al servizio pubblico di linea per il medesimo periodo e la medesima tratta.

### **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Sono poste a carico dell'Impresa affidataria le seguenti obbligazioni:

- a) l'affidamento del trasporto è subordinato all'osservanza della normativa vigente in materia di servizi di trasporto pubblico a mezzo noleggio di autobus o di autovettura con conducente;
- b) l'Impresa affidataria dovrà provvedere al servizio trasporto scolastico in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e di quelle che eventualmente entreranno in vigore durante la durata del presente contratto;
- c) la gestione del servizio, per il periodo di validità del presente contratto, dovrà essere effettuata tutti i giorni, nel periodo di apertura della scuola, con esclusione dei giorni festivi e delle vacanze previste dal calendario scolastico;
- d) il servizio sarà articolato nel rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni delle scuole interessate. Resta in capo al conducente la responsabilità e la sicurezza degli alunni nelle fasi di partenza e d arrivo;
- e) in caso di interruzioni non preventivate dell'attività scolastica già iniziata, l'Impresa affidataria si impegna ad attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli utenti (es. rottura caldaie, ecc....);
- f) l'Impresa affidataria dovrà assicurare la collaborazione del proprio personale con i genitori ed il personale scolastico.

#### **ART. 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Sono poste a carico dell'impresa affidataria le seguenti obbligazioni:

- a) mantenere in stato di perfetta efficienza e sicurezza gli automezzi utilizzati che dovranno rispondere alle caratteristiche costruttive individuate dalla vigente normativa ed essere in regola con le vigenti normative in materia di circolazione veicolare (assicurazione obbligatoria per R.C.T., revisione meccanica, ecc.);
- b) espletare il servizio con conducenti in possesso di adeguata qualificazione professionale e dei requisiti di legge previsti per la guida di mezzi adibiti al trasporto di persone;
- c) assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti e l'uso di automezzi con capienza idonea al percorso ed al numero degli utenti;
- d) provvedere alla stipula ed al pagamento del premio delle polizze assicurative degli automezzi per la responsabilità civile verso terzi con massimali previsti per legge.

Tutti i veicoli devono essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (nuovo codice della strada). In particolare devono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dall'autorizzazione al noleggio con conducente.

Al servizio potranno essere adibiti soltanto automezzi riconosciuti idonei per il trasporto alunni secondo le disposizioni del D.M. del 31/01/1997, alla cui scrupolosa osservanza l'Impresa è obbligata.

L'affidatario dovrà comunicare all'Ufficio Servizi Culturali gli estremi identificativi dell'automezzo autorizzato al servizio di NCC, produrre copia della relativa autorizzazione e comunicare, altresì, le generalità del personale impiegato nel servizio.

L'affidatario, infine, solleva il Comune di Alimena da ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura, eventualmente subiti dall'Impresa o arrecata a terzi.

#### **ART. 7 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione l'automezzo destinato al servizio non potesse venire utilizzato, l'Impresa affidataria è tenuta ad avvisare tempestivamente il Responsabile dell'Area Amministrativa ed assicurare un adeguato servizio sostitutivo.

#### **ART. 8 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO**

L'Impresa dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità idonea a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore.

Il personale addetto alla guida deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni e di idonea patente di guida della categoria adeguata al mezzo utilizzato per l'effettuazione del servizio;

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto assoluto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA**

Oltre a quanto già previsto negli altri articoli, sono a carico dell'Impresa:

- a) le imposte e le tasse comunque relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa;

- b) ogni spesa inerente il personale dipendente e/o socio dedicato alle prestazioni di cui al presente disciplinare;
- c) le spese per la pulizia degli automezzi;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi;
- e) le spese di rimessaggio dei veicoli;
- f) le spese di assicurazione contro tutti i possibili rischi conseguenti all'espletamento del servizio;
- g) l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione.

### **ART. 11 – CONTROLLI**

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei per l'Amministrazione Comunale al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, avvalendosi del proprio personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sullo stato di manutenzione dei veicoli utilizzati, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica che ritenga effettuare, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso.

In qualsiasi momento e per giusta causa, l'Amministrazione Comunale può richiedere all'Impresa affidataria la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento professionale corretto per la specificità dei servizi.

### **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in qualunque tempo e senza alcun indennizzo per la Ditta nei seguenti casi:

- 1) qualora le disposizioni adottate ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del servizio non diano sicuro affidamento;
- 2) qualora nel corso del servizio si siano verificate gravi irregolarità o negligenze in genere, o si siano ricevute motivate proteste da parte dei genitori o degli organi scolastici;
- 3) qualora gli utenti destinatari del servizio rinuncino in massa ad usufruire dello stesso.

Sono altresì causa di risoluzione del rapporto:

- a) la violazione di norme a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi alla gestione del servizio;

- c) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e segg. del C.C.;
- d) l'interruzione e/o abbandono unilaterale del servizio senza giustificato motivo.

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa affidataria dovrà risarcire i danni cagionati al contraente o a terzi.

### **ART. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa è obbligata a dare stretta osservanza alle disposizioni tutte recate dall'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato adempimento costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento all'Impresa e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della Stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

In caso di controversie giudiziali, discendenti dal presente atto, le parti dichiarano di devolverne la cognizione e la risoluzione al Giudice competente.

### **ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non stabilito nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto in materia dalle leggi vigenti.

Alimena, lì .....

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'Ente

La Ditta